

# GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI

GIUGNO



HELP DESK



20  
24



# **BREVI VIAGGI DI LAVORO 3.0**

---

# Presentazione

L'Avv. Manuela Travaglini approfondisce l'argomento dei brevi viaggi di lavoro che rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei *trend topic* del post Brexit.

Esperta di Brexit e diritti dei cittadini italiani in Regno Unito, per lo studio inglese Phillips Lewis Smith l'avvocato Travaglini si occupa di immigrazione e problematiche derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Master in diritto tributario, in Italia ha maturato una profonda esperienza nel settore contenzioso presso KPMG Milano, assistendo clienti italiani ed internazionali davanti agli organi della giustizia tributaria ovvero in fase precontenziosa.

Giornalista pubblicista, ha sempre affiancato la carriera di avvocato a quella nel settore comunicazione. Si occupa di business storytelling, communication e leadership coaching per importanti realtà italiane ed internazionali e collabora con prestigiose testate giornalistiche: tra gli altri *La Repubblica* per la quale cura "*Law and the City*", approfondimenti legali per italiani in Regno Unito.

Speaker in numerosi eventi sui diritti dei cittadini italiani nel post Brexit, è ospite abituale di programmi informativi su radio, TV e web.

Buona lettura

**AGENZIA ICE Londra**

# Introduzione

## **Brevi viaggi di lavoro: prestazioni di servizi di fornitura, installazione e manutenzione di beni ceduti in Regno Unito.**

Dal 1° gennaio 2021, come noto, sono cambiate le regole sull'immigrazione: il recesso dall'Unione Europea ha infatti comportato il venir meno del *free movement* comunitario nei confronti del Regno Unito, con il corollario che i cittadini dell'Unione hanno ora bisogno di un visto - salvo poche eccezioni - per poter lavorare in UK.

Una previsione, questa, che ha comportato non pochi problemi alle aziende italiane che hanno bisogno di inviare personale in Regno Unito in modo temporaneo e per brevi soggiorni di lavoro. La casistica è sicuramente molto ampia, sia dal punto di vista delle esigenze che la Brexit ha fatto emergere, che delle tipologie di visto applicabili alle diverse fattispecie; una delle aree che presenta le maggiori incertezze, e che in questa sede andremo ad approfondire, è quella della prestazione di servizi relativi a contratti di licenza o fornitura di beni –attrezzature, macchinari, hardware e software.

Spesso, infatti, la società acquirente finale straniera non ha le competenze per provvedervi da sola, e nell'accordo tra le parti oltre alla fornitura del bene vengono ricompresi alcuni servizi ancillari quali installazione, collaudo, manutenzione, montaggio e smantellamento; a volte, è previsto inoltre il supporto after-sale da parte di tecnici specializzati inviati direttamente dal produttore/fornitore, o comunque di sua fiducia. Data la delicatezza del lavoro, il completamento in alcuni casi richiede anche alcune settimane.

Le regole sull'immigrazione post-Brexit, in vigore in Regno Unito dal primo gennaio 2021 ed applicabili anche alla manodopera europea, come anticipato non consentirebbero l'ingresso del lavoratore italiano in assenza di visto. Esistono però delle eccezioni.

# L'Accordo di Recesso e Il Sistema d'Immigrazione a Punti

L' accordo di recesso Regno Unito-UE (*Withdrawal Agreement*, "WA"), prevede, nella sezione relativa ai Diritti dei cittadini, unicamente la tutela dei lavoratori dell'UE/ britannici che esercitavano i diritti di libera circolazione e stabilimento nel Regno Unito/UE prima del 1° gennaio 2021<sup>1</sup>.

La delocalizzazione a lungo termine, se successiva a tale data, dovrà invece sottostare alle ricordate norme sull'immigrazione nazionali, con le quali il governo britannico ha equiparato i cittadini europei a quelli dei Paesi terzi, implementando un sistema a punti ("*point based System*") che privilegia la competenza rispetto alla provenienza.

---

<sup>1</sup> In applicazione di quanto previsto dal WA, i cittadini europei e loro familiari che vivevano e/o lavoravano in Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, potranno continuare a farlo anche successivamente a tale data, purché, avendone i requisiti, provvedano: fare domanda di Settled/pre settled status (salvo eccezioni, entro il 30 giugno 2021) ovvero richiedere un Frontier Worker Visa. Naturalmente, resta ferma, anche per i cittadini europei, la possibilità di continuare a vivere/lavorare nel Paese secondo le norme britanniche sull'immigrazione, applicabili a tutti i cittadini provenienti da Paesi terzi e non direttamente derivanti dall'accordo di recesso.

# Il Trade and Cooperation Agreement (“TCA”), L’Accordo di Libero Scambio tra UE e UK

Il TCA, concordato tra le parti il 24 dicembre 2020, stabilisce come verranno disciplinate le relazioni future tra UK ed EU, ponendo particolare enfasi sulle questioni relative al libero scambio di merci. Un aspetto che, come già prima nel WA, non ha ricevuto ampia copertura è invece quello dello scambio di servizi, ancor più con riferimento alla regolamentazione del movimento delle persone. Non è infatti previsto un titolo

specifico relativo alla mobilità; all’interno del TCA sono però contenute alcune disposizioni limitate che introducono diritti di spostamento temporaneo e che in alcuni casi offrono soluzioni alla problematica in esame, in quanto pienamente recepite – o già previste – dalle riformate *Immigration Rules* britanniche.

## Business Visitors Visa

Business Visitors (Articolo SERVIN.4.3) secondo la previsione del TCA possono soggiornare nel territorio dell’altra Parte, **in assenza di visto**, per svolgere determinate attività consentite (stabilite nell’articolo SERVIN-3.8).

Ad esempio, possono partecipare a meetings, svolgere ricerche indipendenti, ricerche di mercato, partecipare a corsi di formazione, fiere e mostre, impegnarsi in trattative di vendita o acquisto o altre transazioni commerciali, **purché non vendano beni al pubblico o forniscano servizi direttamente ai clienti/ consumatori durante il loro soggiorno<sup>2</sup>**.

L’elemento di maggior rilievo, su cui insiste anche la normativa britannica prima ancora di entrare nel merito delle attività consentite, è la **“genuina intenzione di visitare”**. A tal fine, l’*Appendix V* delle *Immigration Rules* prevede che il richiedente soddisfi **tutti i seguenti criteri**:

- lasciare il Regno Unito al termine della visita;
- non avere intenzione di vivere nel Regno Unito per periodi prolungati attraverso visite frequenti o successive, né fare del Regno Unito il proprio domicilio principale;
- entrare o soggiornare per uno scopo consentito dalla

*Visitor route*;

- non intraprendere nessuna delle attività vietate;
- disporre di fondi sufficienti per coprire tutti i costi ragionevoli relativi alla visita senza lavorare o accedere a fondi pubblici.

## Attività consentite

Entrando nel dettaglio, le attività consentite ai Business Visitors europei che vogliano recarsi in Regno Unito includono:

- partecipare a riunioni, conferenze, seminari;
- negoziare e firmare accordi e contratti<sup>3</sup>;
- partecipare a fiere commerciali, solo a scopo promozionale, a condizione che non vengano effettuate vendite dirette;
- effettuare visite e ispezioni in loco;
- raccogliere informazioni funzionali al loro lavoro all’estero;
- ricevere aggiornamenti sulle esigenze di un cliente con

<sup>2</sup> Salve le eccezioni introdotte a gennaio 2024 e meglio chiarite nel successivo paragrafo “Attività Intra-corporate nei confronti dei clienti della società Britannica”

<sup>3</sup> stando attenti a non aggirare il divieto di “ricevere pagamenti da fonte Britannica”, come chiarito nel seguito – da verificare caso per caso.

sede nel Regno Unito, a condizione che il lavoro per il cliente sia svolto al di fuori del Regno Unito;

- tenere conferenze una tantum o una breve serie di conferenze, a condizione che non siano organizzate come eventi commerciali e che non generino profitto per l'organizzatore, a meno che non rientrino nella previsione dei Permitted Paid Engagements<sup>4</sup>;
- Lavorare da remoto in relazione al loro lavoro estero, purché questo non sia lo scopo primario della loro visita<sup>5</sup>.

## Attività Intra-corporate

I dipendenti di un'azienda con sede all'estero (nel nostro caso in Italia) possono inoltre svolgere le seguenti **attività aziendali o intra-corporate**:

- consigliare, consultare, risolvere problemi, fornire formazione;
- condividere competenze e conoscenze su uno specifico progetto interno con i dipendenti britannici dello stesso gruppo aziendale;
- effettuare audit normativi o finanziari come revisore interno presso una filiale britannica dello stesso gruppo;
- ricevere da un'azienda o un'organizzazione con sede nel Regno Unito la formazione per svolgere il proprio lavoro all'estero – se non disponibile nel proprio Paese di origine.

## Attività Intra-corporate nei confronti dei clienti della società britannica

A partire dal 31.01.2024, i dipendenti di un'azienda con sede all'estero - nel nostro caso in Italia, possono inoltre svolgere le attività aziendali sopra menzionate, e cioè:

- consigliare, consultare, risolvere problemi, fornire formazione;
- condividere competenze e conoscenze;

**anche nei confronti diretti dei clienti**, a condizione che:

- l'ingresso del lavoratore avvenga nell'ambito di un'attività intra-corporate ed un'eventuale attività diretta nei confronti del cliente sia di natura incidentale e parte del loro lavoro all'estero (fuori da UK); e
- queste attività sono necessarie per la realizzazione di un progetto o di un servizio da parte della filiale britannica del datore di lavoro del Visitatore e non fanno parte di un progetto o di un servizio fornito direttamente al cliente britannico dal datore di lavoro estero.

## Attività precluse ai Business Visitor

Cosa **non è consentito** con un visto Standard Visitor:

- assumere un impiego nel Regno Unito;
- lavorare per un'organizzazione o un'azienda nel Regno Unito;
- fondare o gestire un'attività come lavoratore autonomo;
- svolgere un tirocinio o uno stage;
- vendere direttamente al pubblico;
- fornire beni e servizi.

<sup>4</sup> Novità introdotta a partire dal 31.01.2024. Per un approfondimento su Permitted Paid Engagements: <https://www.gov.uk/standard-visitor/paid-engagement-event>

<sup>5</sup> Si veda nota 4

I visitatori in generale **non possono ricevere pagamenti da una fonte britannica**. Ci sono pochissime eccezioni a questa regola<sup>6</sup>.

## Manutenzioni, Installazioni e servizi post-vendita in Regno Unito

All'interno delle attività consentite ai Business Visitors dal TCA sono state inserite anche alcune **forniture di servizi**, prevedendo che installatori professionisti, e personale adibito ai servizi di riparazione e manutenzione possano fornire servizi post-vendita o post-locazione senza bisogno di visto, se questo è stato concordato in un precedente contratto con un acquirente dell'altra Parte.

Tale previsione era in realtà già contenuta nelle Immigration Rules, ma è stata ampliata per ricomprendere le ulteriori fattispecie introdotte dall'accordo commerciale<sup>7</sup>. Soprattutto, ed è qui che è opportuno porre l'accento, mentre i visitatori britannici, secondo quanto concordato nel TCA, potranno trattenersi in territorio europeo per un massimo di 90 giorni in un periodo di sei mesi, i visitatori europei che vogliono recarsi in Regno Unito potranno beneficiare di una previsione di particolare favore e soggiornare in UK per un massimo di 180 giorni.

La normativa britannica ha dunque: i) raddoppiato il numero di giorni di permanenza consentita (da 90 a 180 giorni), e ii) omesso di circoscrivere tale permanenza ad un arco temporale specifico (non si parla infatti di 180 giorni, ad esempio, ogni anno). Questo non significa che se si lascia il Paese per un breve periodo per poi ritornarvi ripetutamente

si possa fare ripartire il conto dei 180 giorni, e in questo modo vivere stabilmente in Regno Unito, eppure ammette un approccio più flessibile ad una valutazione che verrà effettuata caso per caso<sup>8</sup>.

Sempre sottolineando che la previsione che segue ha carattere di specialità rispetto alla regola base del divieto di lavoro in UK, al punto PA 7 della categoria "Visitors" delle Immigration Rules sono incluse le **Attività collegate alla produzione fornitura e locazione di beni**: installazione, smantellamento, riparazione assistenza o consulenza da parte di un produttore/fornitore/locatore di impianti/macchinari/ attrezzature ("equipment"), computer software o hardware, se tale produttore o fornitore ha un contratto di acquisto, fornitura o locazione con una società o organizzazione del Regno Unito.

Il modo in cui tale previsione era stata originariamente inserita nelle Immigration Rules lasciava intendere che la stessa avrebbe avuto applicabilità solo nell'ipotesi in cui tra le due parti ci fosse stata una relazione diretta, senza cioè consentire l'ipotesi in cui la manodopera specializzata fosse stata fornita da un terzo.

A partire dal 6 ottobre 2021, il punto PA 7 è stato modificato

<sup>6</sup> Si pensi ad esempio alle nuove disposizioni sui Permitted Paid Engagements (di interesse prevalentemente per gli accademici), categoria ora inclusa tra gli Standard Visitors

<sup>7</sup> Il 31 dicembre 2020 il governo britannico ha emanato lo Statement of Changes in Immigration Rules CP 361 al fine di recepire tali modifiche all'interno dell'ordinamento nazionale. Tali fattispecie sono state oggetto di ulteriore modifica con uno statement of change del 15 marzo 2022 a seguito del quale le precedenti categorie di visti sono state raggruppate nelle nuove Global Business Mobility routes (GBM. Entrambe le fattispecie sono approfondite nei successivi paragrafi "TCA e spostamenti temporanei" e "Global Business Mobility Visas".

<sup>8</sup> Come ricordato, la visitor guidance emanate dall'Home Office ad uso dei propri caseworkers, espressamente indica di valutare la genuinità del Visitor con particolare riferimento alle visite frequenti e consecutive: in questo caso si richiede di verificare i motivi delle visite, il numero di ingressi e la lunghezza degli stessi con riferimento ai precedenti 12 mesi, il fatto che l'individuo non spenda in UK più tempo di quanto ne trascorre nel suo Paese di residenza, dove ha la sua residenza fiscale, se è iscritto presso il sistema sanitario britannico, dove manda a scuola i propri figli, e così via.

come segue (in corsivo le integrazioni)<sup>9</sup>:

Un dipendente di una società estera può installare, smontare, riparare, fornire assistenza o consulenza su macchinari, attrezzature, software o hardware (o formare lavoratori con sede nel Regno Unito per fornire questi servizi) quando esiste un contratto di acquisto, fornitura o leasing con una società o organizzazione del Regno Unito e

- (a) la società estera è il produttore o il fornitore; o
- (b) la società estera fa parte di un accordo contrattuale per i servizi post-vendita concordati al momento della vendita o del leasing, compreso in una garanzia o altro contratto di servizio accessorio alla vendita o al leasing.

L'aggiunta della parte (b) costituisce un'apertura espressa nei confronti di contratti tra tre parti, in cui una società straniera (nel nostro caso italiana) produce e fornisce beni e/o attrezzature, e una società straniera terza fornisce la manodopera specializzata per eseguire i servizi accessori alla vendita (manutenzione, installazione, etc) alla società britannica acquirente. Perché la fattispecie possa verificarsi ed essere in linea con le più recenti previsioni, è però necessario che l'accordo con la società cui è stato subappaltato il servizio sia in essere al momento della vendita principale e quindi, nel nostro esempio, contenuto nel contratto di vendita tra la società italiana e l'acquirente britannico.

La fattispecie è dunque condizionata a che il contratto tra la società fornitrice e la sua subappaltante sia in vigore alla data del contratto principale di vendita, fornitura o lease.

Le autorità di frontiera britanniche – si chiarisce nella *guidance*<sup>10</sup>, potrebbero richiedere di prendere visione del contratto tra l'azienda estera (europea) e quella con sede nel Regno Unito, e tale contratto dovrebbe specificare gli accordi in atto per il servizio post-vendita. In caso tale contratto non sia ritenuto soddisfacente, avranno facoltà di contattare la società con sede nel Regno Unito per verificare l'autenticità delle disposizioni contrattuali.

Qualora il contratto di vendita originario sia stato stipulato in un momento antecedente dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il contratto potrebbe non includere i dettagli del servizio post-vendita. In questi casi sarà possibile prendere in considerazione altre prove come, ad esempio, una lettera della società con sede nel Regno Unito che stabilisca la natura del contratto di servizio in essere e la data in cui la società con sede nell'UE ha iniziato a fornire questo servizio.

Inoltre, e anche questa è una novità introdotta con le modifiche di gennaio 2024, la nuova formulazione delle linee guida ministeriali chiarisce anche un'altra ipotesi in cui i dipendenti esteri in esame possono entrare in Regno Unito in assenza di visto, e cioè quando la loro presenza sia *"richiesta, per motivi di sicurezza, per far funzionare attrezzature, macchinari o hardware forniti in base a un contratto di acquisto, fornitura o leasing a una società o organizzazione britannica"*.

<sup>9</sup> PA 7. Nella versione successiva alle integrazioni intervenute il 6 ottobre 2021 (in corsivo le integrazioni successive):

An employee of an overseas company may install, dismantle, repair, service or advise on machinery, equipment, computer software or hardware (or train UK based workers to provide these services) where there is a contract of purchase, supply or lease with a UK company or organisation and either:

- (a) the overseas company is the manufacturer or supplier; or
- (b) the overseas company is part of a contractual arrangement for after sales services agreed at the time of the sale or lease, including in a warranty or other service contract incidental to the sale or lease.

<https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities>

<sup>10</sup> Qui la versione aggiornata a gennaio 2024

<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65b78da9a0ae1b0012526158/Visit310124.pdf>

## La natura temporanea dell'incarico

Trattandosi di un'eccezione alla previsione generale del *divieto di lavorare in UK in assenza di visto*, e nonostante la regola dei 180 giorni sopra ricordata, data la eccezionalità della fattispecie in esame, si presume che i visitatori che appartengono alla categoria dei prestatori di servizi di fornitura/manutenzione/installazione si trattengano in UK per un periodo breve, generalmente meno di un mese, appunto perché il luogo di svolgimento primario della loro attività deve rimanere all'estero.

La *guidance* dell'Home Office ha comunque chiarito che una permanenza più lunga, anche superiore a 90 giorni, non rappresenta di per sé un motivo automatico di rifiuto, ma può portare le autorità di frontiera ad investigare ulteriormente sull'intenzione dei lavoratori di trovarsi nel Regno Unito per una visita temporanea.

È dunque possibile che l'incarico si protragga, ma alla frontiera britannica si dovrà essere in grado di spiegare lo scopo della visita e fornire la documentazione necessaria a dimostrare che la stessa è limitata nel tempo, mostrando, ad esempio:

- una lettera del loro datore di lavoro, che confermi:
  - *il motivo della loro visita;*
  - *la natura del lavoro (e come questa sia un'attività consentita);*
  - *che al lavoratore saranno pagate le spese di viaggio, vitto e alloggio da parte del datore di lavoro non britannico;*
  - *la portata temporale limitata dell'incarico;*
  - *che i lavoratori inviati temporaneamente in UK rimarranno sempre impiegati dal loro datore di lavoro non britannico (compresi i dettagli del titolo di lavoro, la data di inizio dell'impiego e lo stipendio).*

- una copia del contratto che disciplina i servizi tra la società britannica e la società non britannica (ed eventualmente con il terzo prestatore del servizio nei casi di contratto in cui il fornitore del bene ed il prestatore del servizio post vendita siano due soggetti diversi);
- i biglietti aerei di rientro, e così via.

## Global Business Mobility Visa

I servizi di manutenzione, riparazione o accessori alla fornitura di beni che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sui Business Visitors (o, più in generale, gli altri spostamenti temporanei per motivi di lavoro di cui al Visitors Visa), potrebbero rientrare nella previsione di cui al capitolo 4 del TCA, come recepito dal Regno Unito nell'ambito del visto Global Business Mobility Visa (GBM)<sup>11</sup>.

Il GBM è un visto "ombrello" che racchiude al suo interno diverse fattispecie:

- **Senior or Specialist Workers**<sup>12</sup>, è destinato a manager senior e dipendenti specializzati che desiderano svolgere un incarico di lavoro temporaneo nel Regno Unito. Il lavoratore straniero deve essere assegnato a un'azienda britannica collegata al suo datore di lavoro all'estero (noto anche come trasferimento intra-corporate).
- **Graduate Trainee**<sup>13</sup>, un percorso Graduate Trainee è destinato ai lavoratori stranieri che seguono un corso di formazione per laureati che porta a una posizione dirigenziale o specialistica e a cui il datore di lavoro richiede di svolgere un tirocinio nel Regno Unito.

11 Nel marzo 2022 le Immigration Rules sono state oggetto di modifica; le precedenti categorie di visti volti a disciplinare alcune delle previsioni già ricordate (tra cui Intra-Company Transfer "ITC"), sono state raggruppate nel nuovo Global Business Mobility

12 <https://www.gov.uk/senior-specialist-worker-visa>; già ICT, categoria che ha sostituito a partire dal 11 aprile 2022.

13 <https://www.gov.uk/graduate-trainee-visa>

- **UK Expansion Worker**<sup>14</sup>, destinato ai lavoratori stranieri che desiderano intraprendere incarichi temporanei nel Regno Unito, dove il lavoratore è un senior manager o un dipendente specializzato che viene assegnato al Regno Unito per assistere l'espansione dell'azienda. Questo percorso ha sostituito il percorso *Representative of an Overseas Business* e può essere utilizzato solo se l'azienda non ha ancora iniziato a operare nel Regno Unito. Se l'azienda ha già una presenza consolidata nel Regno Unito, i lavoratori devono invece fare domanda secondo il percorso *Senior* o *Specialist Worker*.
- **Service Supplier**<sup>15</sup>, destinato a soggetti assunti da fornitori di servizi esteri, o ai professionisti indipendenti con sede all'estero, che desiderano intraprendere incarichi temporanei nel Regno Unito per fornire servizi coperti da un accordo commerciale internazionale del Regno Unito. Lo sponsor del Regno Unito deve avere un contratto con il fornitore di servizi straniero, essere registrato con il Ministero dell'interno britannico, e il titolare del visto deve svolgere il lavoro previsto dal contratto stesso.
- **Secondment Worker**<sup>16</sup>, rivolto ai lavoratori stranieri che desiderano intraprendere un incarico temporaneo

nel Regno Unito, nel caso in cui il lavoratore venga distaccato nel Regno Unito nell'ambito di un contratto o di un investimento di alto valore da parte del datore di lavoro straniero.

I percorsi sopra indicati sono volti a permettere alle aziende basate all'estero di stabilire una presenza in Regno Unito, ovvero trasferire qui, anche temporaneamente, personale già in forza ad altre sedi dell'organizzazione. Hanno alcune regole generali comuni (tra l'altro: essere maggiorenni, avere un livello di istruzione elevato - generalmente laurea, aver lavorato per il proprio datore di lavoro estero per un periodo minimo - di solito almeno 12 mesi) ed altre specifiche (tra cui: durata massima di permanenza in Regno Unito, salario minimo, conoscenza della lingua inglese).

Tutte le categorie di visti per lavoro temporaneo ricomprese nell'ambito del GBM richiedono però che **il lavoratore straniero venga sponsorizzato**: a differenza dei Business Visitors, che se cittadini dell'Unione europea sono "Visa free" cioè non hanno bisogno di un visto, in questo caso sarà necessario richiedere ed ottenere un visto.

14 <https://www.gov.uk/uk-expansion-worker-visa>

15 <https://www.gov.uk/service-supplier-visa>

16 <https://www.gov.uk/secondment-worker-visa>

## CONCLUSIONI

Le prestazioni di servizi accessorie alla fornitura di beni, e, più in generale, l'espletamento di incarichi di natura temporanea, potrebbero rientrare in molteplici fattispecie, ognuna con caratteristiche, requisiti ed adempimenti propri.

Le implicazioni di una violazione dei requisiti sono severe e, nel peggiore dei casi, possono includere divieti di reingresso in Regno Unito fino a 10 anni e sanzioni penali.

Una soluzione alternativa, per evitare i rischi collegati ad una interpretazione non conforme, potrebbe essere quella di ottenere una sponsorizzazione da parte di un'organizzazione con sede nel Regno Unito, secondo le regole proprie dei GBM o degli Skilled workers, ma spesso è poco pratica e decisamente costosa.

Importante è dunque qualificare con attenzione le attività che ci si appresta a svolgere. Un inquadramento normativo non conforme, soprattutto se si svolgessero prestazioni per le quali si sarebbe dovuto richiedere un visto, potrebbe infatti comportare sanzioni anche economicamente rilevanti – che per infrazioni commesse a partire dal 13 febbraio 2024 possono arrivare fino a £60.000 per ogni lavoratore non in regola con le norme sull'immigrazione, oltre a danni reputazionali (“naming and shaming”) e come già ricordato conseguenze anche di natura penale, in capo al lavoratore ma anche allo stesso datore di lavoro.

*Una lista completa dei visti per il Regno Unito è disponibile sul [sito del governo britannico](#).*

*I contenuti pubblicati da Agenzia ICE Londra sul tema dei visti d'ingresso nel Regno Unito hanno una finalità esclusivamente informativa e non costituiscono una consulenza legale.*

*Agenzia ICE Londra non può fornire assistenza sul rilascio dei visti d'ingresso per il Regno Unito che resta di esclusiva competenza delle [autorità britanniche](#).*

## LONDON

Italian Trade Commission  
Trade Promotion Section of the Italian Embassy  
Sackville House, 40 Piccadilly  
W1J 0DR, LONDRA  
☎ +44 20 7292 3910  
☎ +44 20 7292 3911  
✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)



## HELP DESK BREXIT

✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)  
[www.ice.it](http://www.ice.it)  
[www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)  
[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)   
[@ITALondon\\_](https://twitter.com/ITALondon_)   
[@italondon\\_](https://www.instagram.com/italondon_)   
Italian Trade Agency 